

Vademecum Tirocini ex LR 17/2005, come modificata dalla LR 7/2013

Profilo Amministrativo:

L'attivazione di un percorso di tirocinio prevede la presenza fondamentale di tre soggetti:

- 1) Tirocinante;
- 2) Soggetto Promotore (soggetto terzo rispetto al soggetto ospitante);
- 3) Soggetto Ospitante.

Il soggetto promotore

In Emilia-Romagna i soggetti promotori previsti dalla legge sono:

- ✓ I soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego
- ✓ Le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo
- ✓ Le istituzioni scolastiche statali e paritarie
- ✓ I soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale
- ✓ L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO)
- ✓ I comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale
- ✓ Le aziende unità sanitarie locali relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale
- ✓ I comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative.

Obblighi del Soggetto Promotore:

- Redazione di Convenzione e Progetto formativo personalizzato.
- Invio tramite sistema Sare di Convenzione e Progetto Formativo sottoscritti da Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante (firma solo Progetto Formativo), entro il giorno precedente l'avvio del tirocinio (Il mancato rispetto delle indicazioni sul tutore responsabile può determinare il divieto per 12 mesi di realizzazione di tirocini per soggetto promotore ed ospitante).
- Identificazione del **Tutore Responsabile didattico ed organizzativo**, che sia idoneo per titoli di studio/formativi o esperienza professionale; a questa figura competono la progettazione del tirocinio, il coordinamento dell'organizzazione e il monitoraggio dell'andamento, sia per gli obiettivi specifici, che delle finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva. (Il mancato rispetto delle indicazioni sul tutore responsabile può determinare il divieto per 12 mesi di realizzazione di tirocini per soggetto promotore ed ospitante).
- Assicurare il Tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante).

Alcuni elementi che la legge prevede possano essere espletati, sia da parte del soggetto promotore, che ospitante, per le particolari categorie di utenza in carico al Sistema dei Servizi

si ritiene debbano essere diretta attribuzione del soggetto promotore; di seguito l'elenco degli ulteriori adempimenti previsti:

- Regola generale: erogazione di indennità di partecipazione, nella misura di € 450,00 mensili per tutti i tirocinanti, indipendentemente dal monte ore settimanale previsto dal progetto formativo.
- Elaborazione di almeno un cedolino comprovante l'erogazione delle indennità sopra descritte e di un CUD per ciascuna annualità di tirocinio.
- Assicurazione Inail nel rispetto dell'inquadramento specifico della mansione oggetto del percorso di tirocinio.
- Formazione obbligatoria ai sensi del Dlgs. 81/2008 coerente con il livello di rischio attribuito dal soggetto ospitante alla specifica mansione oggetto di tirocinio ed effettuazione della visita medica laddove prevista dal documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante.
- Con D.G.R. n. 960 del 30/06/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione (servizio SRFC) degli esiti del tirocinio, ai sensi dell'art.26 *ter* della L. 17/05 e s.m.i." è introdotto l'obbligo di produrre, a conclusione di ogni tirocinio, l'attestato "Scheda capacità e conoscenze", redatto dai soggetti, accreditati dalla Regione , all'erogazione del servizio. *(Il mancato rispetto può determinare il divieto per 12 mesi di realizzazione di tirocini per soggetto promotore ed ospitante. Per i tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett.c la mancanza di acquisizione delle competenze non comporta il medesimo divieto qualora l'OTV approvi la ripetibilità del tirocinio)*. Il servizio SRFC è finanziato dalla Regione.

Il Soggetto Ospitante

Possono essere soggetti ospitanti tutti quelli dotati di personalità giuridica con almeno un dipendente in forza all'atto della stipula di convenzione e progetto formativo personalizzato. Ovviamente non ci può essere coincidenza fra soggetto promotore e soggetto ospitante.

Obblighi del Soggetto Ospitante:

- Essere in regola con l'applicazione della legge 68/99, e garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Non aver effettuato licenziamenti, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti, nonché non aver attivi ammortizzatori sociali e/o contratti di solidarietà sulle mansioni oggetto del tirocinio.
- Effettuare la comunicazione obbligatoria via Sare (diversa da quella in capo al soggetto promotore).
- Esprimere un tutor aziendale, responsabile del buon andamento del percorso di tirocinio che debba favorire l'inserimento del tirocinante, promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante, aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio, accompagnare e supervisionare il percorso formativo.
- Ospitare un numero massimo di tirocinanti in misura proporzionale ai dipendenti a tempo indeterminato secondo il seguente schema: 1 tirocinante fino a 5 dipendenti, 2 tirocinanti, da 6 a 20 dipendenti, tirocinanti nella misura del 10% con dipendenti superiori alle 20 unità. *Tale vincolo non si applica per i tirocini promossi a favore di persone disabili, ai sensi della legge 68/99, per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in*

trattamento psichiatrico), per i richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98

- Utilizzare i tirocinanti solo per attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.

Durata dei tirocini e vincoli

- **Durata:**

1. Non superiore a 12 mesi per le persone normodotate, disoccupate e inoccupate, per le persone utenti dei servizi sociali, sociosanitari, in condizione di particolare vulnerabilità e fragilità, per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), per i richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98.
2. Non superiore a 24 mesi per le persone disabili.

- **Vincoli:**

1. IL soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo la possibilità di proroga dello stesso entro i termini di durata massima ammissibile. Il tirocinio non può essere ripetuto presso lo stesso soggetto ospitante con medesimo progetto formativo.
2. Non è consentito lo svolgimento del tirocinio nelle ore notturne, a meno che l'attività del soggetto ospitante non si svolga prevalentemente in tali orari; per il tirocinante devono essere previste le medesime pause previste per i dipendenti, e l'orario complessivo non può essere superiore alle 11 ore giornaliere.
3. Il tirocinante, in caso di infortunio malattia e maternità che si protraggano per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio ha diritto ad una sospensione del tirocinio stesso; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva sino ad un massimo di 6 mesi.

Deroghe in tema di ripetibilità e finanziamento pubblico dei tirocini

Il sistema delle deroghe in tema di ripetibilità e di finanziamento pubblico dei tirocini, dopo la cessazione delle funzioni dell'OTV, è ora disciplinato dalla DGR n. 1508 del 10/10/2017.

Ripetibilità

Per le persone in condizioni di disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con handicap intellettuale o psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, il tirocinio può essere rinnovato una volta, per ulteriori 24 mesi, con progetto formativo identico o simile.

Può essere ulteriormente rinnovato con le modalità previste dalla DGR 1508/2017.

Per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 46 e il 79%, per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), per i richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98, il tirocinio può essere rinnovato una sola volta, sempre con le modalità indicate dalla DGR 1508/2017, anche con progetto formativo identico o simile.

Finanziamento Pubblico

Per le persone disabili, ai sensi della legge 68/99, per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), per i richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98, per le persone, utenti dei servizi sociali/sociosanitari, in condizione di particolare vulnerabilità e fragilità, è prevista la possibilità che l'indennità di partecipazione venga corrisposta da un soggetto pubblico, con le modalità di cui alla DGR 1508/2017.

L'indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione va sempre corrisposta nei modi e nelle misure sopra descritte. È possibile riconoscere solo parzialmente o per nulla tale indennità qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. Per le persone disabili, ai sensi della legge 68/99, per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), per i richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98, c'è l'obbligo di corrispondere € 450,00 solo qualora svolgano un monte ore settimanale superiore alle 20 ore.
2. Per le persone disabili, ai sensi della legge 68/99, per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), per i richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98, l'indennità può non essere corrisposta qualora il tirocinio si svolga per non più di dieci ore settimanali;
3. Per le persone disabili, ai sensi della legge 68/99, per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), per i richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98, l'indennità è pari almeno ad € 200,00 qualora il tirocinio si svolga per più di dieci, ma non più di venti ore settimanali.
4. Per i Lavoratori sospesi o percettori di ammortizzatori sociali (Aspi, Mini Aspi, cassa integrazione etc); in questo caso l'indennità non viene corrisposta, e al tirocinante viene riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute di trasporto pubblico e pasti.
5. Per le persone disabili, ai sensi della legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98, che percepiscano, durante il tirocinio, redditi fiscalmente imponibili ai fini Irpef, erogati in conseguenza dello status di svantaggio; se l'importo è pari o superiore all'indennità di partecipazione, quest'ultima può non essere corrisposta; qualora il

reddito fiscalmente imponibile sia invece di importo inferiore all'indennità, quest'ultima può essere ridotta: INDENNITA' PREVISTA - IMPORTO REDDITO PERCEPITO; spetta comunque al tirocinante il rimborso delle spese sostenute di trasporto pubblico e pasti.

6. Per le persone disabili, ai sensi della legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex detenuti, soggetti in trattamento psichiatrico), richiedenti asilo o rifugiate, inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del dlgs 286/98, che beneficino di contributi e finanziamenti pubblici, pari o superiori all'indennità prevista, l'indennità non viene corrisposta; nel caso in cui i contributi e finanziamenti pubblici siano inferiori all'indennità' si applica: INDENNITA' PREVISTA - CONTRIBUTO O FINANZIAMENTO PUBBLICO; spetta sempre al tirocinante il rimborso delle spese sostenute di trasporto pubblico e pasti.

L'indennità di partecipazione costituisce reddito imponibile fiscalmente, concorre pertanto al raggiungimento delle soglie di compatibilità fra i redditi imponibili e l'assegno mensile di assistenza collegato al riconoscimento di invalidità civile, ai sensi della legge 68/99.